

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presidenza della Regione

Prot. n. 42395/pref.
Decreto n. 597.

*UniCredit Banca S.p.a. - Proroga dei termini legali e convenzionali
per mancato funzionamento in data 12 dicembre 2008*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la nota n. 1327044 del 15 dicembre 2008 con la quale la Filiale di Aosta della Banca d'Italia ha chiesto di valutare l'opportunità di procedere, nei confronti dell'istituto bancario Unicredit Banca S.p.a, all'emissione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 o nei cinque successivi, a causa dell'astensione dal lavoro di alcune categorie di dipendenti del suddetto istituto bancario, svoltasi in tale data, che ha impedito il regolare svolgimento delle attività delle agenzie/sportelli seguenti: Aosta (Avenue du Conseil des Commis), Aosta (Pont-Suaz), Saint-Vincent, Verrès, Champoluc;

CONSIDERATO che l'evento, per il suo carattere di eccezionalità, rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 a norma del quale: "Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico";



VISTO l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;

VISTO il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;


DECRETA

1. Il mancato funzionamento nel giorno 12 dicembre 2008 delle agenzie/sportelli dell'istituto bancario Unicredit Banca S.p.a indicati in premessa, è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale.
2. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di quindici giorni in favore dell'istituto bancario indicato in premessa, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione ed affisso nei locali regionali della Banca stessa.

Aosta, 24 dicembre 2008

Il Presidente della Regione*

- Augusto ROLLANDIN -



*nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie

